

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1299

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze

(GALLO)

di concerto con il Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1993,
n. 186, recante differimento dei termini per gli adempimen-
ti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi
di Roma e di Firenze

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - I gravi e noti eventi criminosi verificatisi a Roma e Firenze hanno importato, per le parti colpite, la estrema difficoltà di preparare gli adempimenti tributari, previsti dalla normativa vigente e da compiere nel corso del 1993.

È opportuno quindi disporre con urgenza il differimento della scadenza dei termini previsti per effettuare gli adempimenti suindicati (presentazione di dichiarazioni, documenti, versamenti, eccetera).

Il differimento si estende anche agli

adempimenti relativi al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale.

Tale differimento è applicato alle parti (persone fisiche, giuridiche, organismi associativi) colpite dagli eventi criminosi.

L'identificazione di tali parti avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.

Il provvedimento non determina, nella sostanza, effetti finanziari negativi per il bilancio statale, per cui non viene predisposta la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, recante differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

Decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993.

Differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per differire i termini relativi agli adempimenti tributari, ai quali sono tenuti i soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma - via Ruggero Fauro - e di Firenze - via dei Georgofili e via Lambertesca - è differita al 20 dicembre 1993 la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono identificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO